

**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
APPROVATA DALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
IL 22 DICEMBRE 1947, PROMULGATA DAL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO IL 27 DICEMBRE 1947
ED ENTRATA IN VIGORE IL 1° GENNAIO 1948** ⁽¹⁾

(1) *La Costituzione è stata pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria.*

PRINCIPI FONDAMENTALI

1 [I] L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

[II] La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2 [I] La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3 [I] Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

[II] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4 [I] La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

[II] Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5 [I] La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

6 [I] La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

7 [I] Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

[II] I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi ⁽¹⁾. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

(1) *V. l. 27 maggio 1929, n. 810 (G.U. 5 giugno 1929, n. 130) e l. 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl. ord.).*

8 [I] Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

[II] Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

[III] I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ⁽¹⁾.

(1) *V. l. 11 agosto 1984, n. 449, l. 22 novembre 1988, n. 516, l. 22 novembre 1988, n. 517, l. 8 marzo 1989, n. 101, l. 12 aprile 1995, n. 116, l. 29 novembre 1995, n. 520, l. 30 luglio 2012, n. 126, l. 30 luglio 2012, n. 127, l. 30 luglio 2012, n. 128, l. 31 dicembre 2012, n. 245 e l. 31 dicembre 2012, n. 246, riguardanti rispettivamente la Tavola Valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblies di Dio, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione Buddhista Italiana e l'Unione Induista Italiana.*

9 [I] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

[II] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

10 [I] L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

[II] La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

[III] Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

[IV] Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici ⁽¹⁾.

(1) *V. art. unico l. cost. 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), secondo cui l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio.*

11 [1] L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

12 [1] La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA

Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I

Rapporti civili

13 [1] La libertà personale è inviolabile.

[1] Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

[m] In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

[iv] È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

[v] La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

14 [1] Il domicilio è inviolabile.

[1] Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

[m] Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

15 [1] La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

[1] La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

16 [1] Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via gene-

rale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

[1] Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

17 [1] I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

[1] Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

[m] Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

18 [1] I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

[1] Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

19 [1] Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

20 [1] Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

21 [1] Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

[1] La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

[m] Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

[v] In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

[v] La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

[vi] Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

22 [1] Nessuno può essere privato, per motivi poli-

tici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

23 [I] Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

24 [I] Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

[II] La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

[III] Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ⁽¹⁾.

[IV] La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

⁽¹⁾ V. artt. 74-115, 118-136, 141, 158, 166, 201, 279 e 294 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

25 [I] Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

[II] Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

[III] Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

26 [I] L'estradiizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

[II] Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi sub art. 10.

27 [I] La responsabilità penale è personale.

[II] L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

[III] Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

[IV] Non è ammessa la pena di morte ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le parole « , se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra », che figuravano alla fine del comma, sono state soppresse dall'art. 1 l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1.

28 [I] I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

Rapporti etico-sociali

29 [I] La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

[II] Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

30 ⁽¹⁾ [I] È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

[II] Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

[III] La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

[IV] La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

⁽¹⁾ In tema di filiazione, v. artt. 231-279 c.c., come novellati dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219 e dal d.l.s. 28 dicembre 2013, n. 154.

31 [I] La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

[II] Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

32 [I] La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

[II] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

33 [I] L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

[II] La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

[III] Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

[IV] La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

[V] È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

[VI] Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

34 [I] La scuola è aperta a tutti.

[II] L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

[III] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

[IV] La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

Rapporti economici

35 [I] La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

[ii] Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

[iii] Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

[iv] Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

36 [i] Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

[ii] La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

[iii] Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

37 [i] La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

[ii] La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

[iii] La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

38 [i] Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

[ii] I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

[iii] Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

[iv] Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

[v] L'assistenza privata è libera.

39 [i] L'organizzazione sindacale è libera.

[ii] Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

[iii] È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

[iv] I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

40 [i] Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano ⁽¹⁾.

(1) V. l. 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

41 [i] L'iniziativa economica privata è libera.

[ii] Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

[iii] La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

42 [i] La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

[ii] La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

[iii] La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

[iv] La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

43 [i] A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

44 [i] Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

[ii] La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

45 [i] La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

[ii] La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

46 [i] Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

47 [i] La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

[ii] Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltiva-

trice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV

Rapporti politici

48 [1] Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

[2] Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

[3] La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge ⁽¹⁾.

[4] Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

(1) *Comma aggiunto dall'art. 1 l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1.*

49 [1] Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

50 [1] Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

51 [1] Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ⁽¹⁾.

[2] La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

[3] Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(1) *Comma integrato dall'art. 1 l. cost. 30 maggio 2003, n. 1.*

52 [1] La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

[2] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge ⁽¹⁾. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

[3] L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ⁽¹⁾.

(1) *V. d.l.s. 15 marzo 2010, n. 66, recante « Codice dell'ordinamento militare », che, ridisciplinando da ultimo la materia, all'art. 2268 ha disposto in particolare l'abrogazione dei seguenti atti normativi, a decorrere dal 9 ottobre 2010: d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e l. 31 maggio 1975, n. 191, in tema di servizio di leva »; l. 11 luglio 1978, n. 282 « Norme di principio sulla disciplina militare »; d.l.s. 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dalla l. 23 agosto 2004, n. 226, dal d.l.s. 19 agosto 2005, n. 197 e dal d.l.s. 6 ottobre 2006, n. 275, in tema di sospensione del servizio*

obbligatorio di leva e disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale. V. anche l. 6 marzo 2001, n. 64, che ha istituito il servizio civile nazionale.

53 [1] Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

[2] Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

54 [1] Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

[2] I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA

Ordinamento della Repubblica ⁽¹⁾

(1) *Era stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, un testo di legge costituzionale, recante « Modifiche alla Parte II della Costituzione », pubblicato in G.U. 18 novembre 2005, n. 269. A seguito del referendum popolare confermativo, tenutosi il 25-26 giugno 2006, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con Comunicato pubblicato in G.U. 25 luglio 2006, n. 171, ha reso noto che il risultato della votazione « non è stato favorevole all'approvazione del testo della citata legge costituzionale ».*

TITOLO I

Il Parlamento

SEZIONE I Le Camere

55 [1] Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

[2] Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

56 ⁽¹⁾ [1] La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

[2] Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero ⁽²⁾.

[3] Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

[4] La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ⁽³⁾.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 1 l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.*

(2) *Comma così sostituito dall'art. 1 l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 1^a l. cost. n. 1, cit.*

57 ⁽¹⁾ [I] Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero ⁽²⁾.

[II] Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero ⁽³⁾.

[III] Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

[IV] La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 2 l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente così modificato dall'art. 2 l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della Regione Molise.

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'art. 2¹ l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'art. 2¹ l. cost. n. 1, cit.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 2³ l. cost. n. 1, cit.

58 [I] I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

[II] Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

59 [I] È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

[II] Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

60 ⁽¹⁾ [I] La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

[II] La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 3 l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

61 [I] Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

[II] Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

62 [I] Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

[II] Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

[III] Quando si riunisce in via straordinaria una Camera è convocata di diritto anche l'altra.

63 [I] Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

[II] Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

64 [I] Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

[II] Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

[III] Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

[IV] I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

65 [I] La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

[II] Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

66 [I] Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

67 [I] Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

68 ⁽¹⁾ [I] I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ⁽²⁾.

[II] Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

[III] Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 1 l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3.

⁽²⁾ V. art. 3 l. 20 giugno 2003, n. 140.

69 [I] I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II

La formazione delle leggi

70 [I] La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.